



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Area Metropolitana
Venezia Padova Rovigo Treviso

Le comunità di energia rinnovabile e altri sistemi di autoconsumo gli incentivi del nuovo decreto

26 febbraio 2024

Elena Bonafè

Le comunità energetiche e l'autoconsumo normativa di riferimento

La norma italiana è

- il decreto legislativo n. 199/2021 che recepisce la direttiva UE 2018/2001 («RED II»)
- il decreto ministeriale n. 414 che definisce tariffe incentivanti e contributi in conto capitale per le CACER (*Configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile*)
- Il decreto ministeriale n. 22 del 23 febbraio 2024 che approva le regole operative del GSE per l'accesso agli incentivi e al contributo in conto capitale

Il decreto ministeriale sulle «CACER»

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha emanato il decreto con cui definisce

- le modalità di accesso e di calcolo **all’incentivazione sulla quota di energia condivisa**
- le modalità per la **concessione di contributi a fondo perduto** per la realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili

Il dm è stato pubblicato sul sito del MASE www.mase.gov.it il 23 gennaio 2024 e sulla GU viene data notizia con avviso della sua pubblicazione.

In vigore dal 24 gennaio 2024.

Le comunità energetiche e l'autoconsumo

«CACER»

Configurazioni di **A**utoconsumo per la **C**ondivisione dell'**E**nergia **R**innovabile (CACER) sono:

- Sistemi di autoconsumo individuale di energia rinnovabile a distanza
- Sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili
- Comunità energetiche rinnovabili



Le comunità energetiche e l'autoconsumo

«CACER»

Sistemi di autoconsumo individuale di energia rinnovabile a distanza:

- il sito di produzione di energia da fonti rinnovabili si trova in **un luogo diverso** da quello di consumo (art. 30 d.lgs. 199/2021).
- entrambi i siti (di produzione e di consumo) sono di titolarità del medesimo soggetto
- l'energia è condivisa **attraverso la rete esistente di distribuzione** (l'impianto di produzione non è direttamente interconnesso con quello di consumo con una rete dedicata)
- la potenza nominale dell'impianto non può superare 1 MW e gli impianti di produzione e di prelievo devono essere **sottesi alla medesima cabina primaria**

Le comunità energetiche e l'autoconsumo

«CACER»

Sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili

- sistemi di produzione di energia rinnovabile e di consumo ubicati nello stesso edificio o condominio (art. 30 comma 2 del d.lgs. 199/2021)



Le comunità energetiche e l'autoconsumo

«CACER»

Comunità energetiche rinnovabili (CER) - art. 31 del d.lgs. 199/2021:

- soggetto giuridico finalizzato alla condivisione dell'energia prodotta, che non persegue profitti e può essere composta da
 - persone fisiche
 - piccole e medie imprese
 - enti territoriali o autorità locali (ad es. i Comuni).

La partecipazione alla comunità di energia rinnovabile da parte delle imprese non può costituire l'attività commerciale e industriale principale (ATECO non ammessi: 35.11.00 e 35.14.00).



Le comunità energetiche rinnovabili obiettivi

Obiettivo della comunità energetica rinnovabile è fornire **ai suoi componenti o alle aree locali** in cui opera la comunità benefici:

- ambientali
- economici
- sociali



Le comunità energetiche rinnovabili

Composizione e perimetro

Deve essere costituita almeno da



- due soggetti consumatori
- un soggetto produttore (che può essere anche consumatore – «prosumer»),

i cui punti di prelievo dell'energia sono ubicati su reti elettriche sottese alla **medesima cabina primaria.**

Le comunità energetiche rinnovabili strumenti

Il GSE ha messo a disposizione un tool per l'identificazione dell'area entro la quale costituire la CER

<https://www.gse.it/servizi-per-te/autoconsumo/mappa-interattiva-delle-cabine-primarie>



Le comunità energetiche rinnovabili

potenza degli impianti

I soggetti partecipanti alla comunità energetica **(tutti o solo alcuni)** producono energia da impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, biomassa, biogas) di **potenza** (per singolo impianto) **uguale o inferiore a 1 MW (in esercizio dopo il 16/12/2021 e comunque dopo la regolare costituzione della CER)**

L'energia è condivisa per l'autoconsumo istantaneo, che può avvenire anche attraverso sistemi di accumulo realizzati nel perimetro della comunità energetica.

Le comunità energetiche rinnovabili

funzionamento

- Vengono **installati uno o più impianti** di produzione di energia rinnovabile;
- I **partecipanti alla comunità assorbono energia dalla rete** ed hanno libera scelta sul contratto di vendita dell'energia e sul fornitore;
- L'energia rinnovabile immessa in rete dagli impianti fotovoltaici è consumata contestualmente da uno o più partecipanti è detta **energia condivisa**
- **Sull'energia condivisa** i componenti della comunità hanno un incentivo definito con il dm n. 414/23 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica

Tariffa incentivante sull'energia condivisa

L'incentivo viene riconosciuto ai componenti della CACER (la CER deve essere regolarmente costituita alla data di entrata in esercizio degli impianti che accedono al beneficio)

- sulla quota di **energia condivisa**
- è erogato dal **GSE** (Gestore dei Servizi Energetici S.p.A)
- per **20 anni dalla data di entrata in esercizio commerciale** degli impianti della CER cioè dalla data comunicata al GSE relativa al primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico
- fino al raggiungimento di **potenza incentivata di 5 GW e non oltre il 31 dicembre 2027**

Importi dell'incentivo

L'incentivo viene riconosciuto ai componenti della CER

- Per impianti di potenza > 600 KW
 - fino ad un importo **massimo di € 100 MW/h**
- Per impianti di potenza > 200 KW e < 600 KW
 - fino ad un importo **massimo di € 110 MW/h**
- Per impianti di potenza ≤ 200 KW
 - fino ad un importo **massimo di € 120 MW/h**

Per il Veneto si applica un **fattore di correzione** in quanto area con minore insolazione **di € + 10 MW/h**.

L'energia elettrica prodotta ma non autoconsumata resta nella disponibilità dei produttori ed è valorizzata a condizioni di mercato (Ritiro del GSE)

Importi dell'incentivo per le imprese (PMI)

Le imprese che fanno parte delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) o che istituiscono sistemi di autoconsumo a distanza possono ricevere

- **il 55% dell'incentivo per la quota di energia condivisa**

L'importo in eccedenza deve essere destinato

- ai consumatori diversi dalle imprese nell'ambito della CER

oppure

- a finalità sociali aventi ricadute sui territori dove sono ubicati gli impianti in caso di sistemi di autoconsumo a distanza

Domanda di accesso all'incentivo

L'incentivo deve essere richiesto

- **entro 90 giorni** successivi alla data di entrata in esercizio degli impianti (primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico). Il ritardo nella richiesta comporta la perdita del diritto all'incentivo per il periodo che va dalla messa in esercizio dell'impianto e il primo giorno del mese successivo alla comunicazione
- con procedura informatica dal portale del GSE/area clienti <https://areaclienti.gse.it> a partire dall'8 aprile 2024

Il GSE ha 3 mesi dalla richiesta per valutare la completezza della documentazione e attribuire la tariffa

Esclusioni dall'incentivo

Non è possibile accedere all'incentivo

- alle imprese in difficoltà (secondo la definizione della Comunicazione UE C249 del 31 luglio 2014)
- ai soggetti per cui ricorrono i motivi di esclusione secondo il codice degli appalti (art. 80 del d.lgs. 50/2016)
- ai soggetti cui siano applicate le misure di prevenzione del «codice antimafia» (art. 67 del d.lgs. 159/2011)
- Alle imprese su cui pende un ordine di recupero per incentivi percepiti illegalmente
- ai progetti relativi all'idrogeno che comportino emissioni di CO₂ > 3 tCO₂eq/tH₂
- per la quota di energia prodotta da impianti che hanno accesso al superbonus

Contributi in conto capitale

PNRR – missione 2, componente 2, investimento 1.2

I contributi in conto capitale sono concessi alle CACER

- nei Comuni con popolazione < 5.000 abitanti
- fino ad un massimo del 40% dei costi ammissibili per la realizzazione di impianti o potenziamento degli esistenti
- **già regolarmente costituite**
- per impianti che devono **entrare in esercizio entro 18 mesi dalla presentazione della richiesta** e comunque non oltre il 30 giugno 2026

Condizione di ammissibilità degli impianti

Siano impianti

- che rispettino i criteri ambientali previsti dal «DNSH» (Do Not Significant Harm) – per biogas e biomassa i criteri sono elencati in allegato 3 al d.m.
- che abbiano un costo massimo di investimento pari a
 - € 1.500/KW per impianti fino a 20 KW
 - € 1.200/KW per impianti > 20 KW e fino a 200 KW
 - € 1.100/KW per impianti > 200 KW e fino a 600 KW
 - € 1.050/KW per impianti > 600 KW e fino a 1 MW
- per cui l'avvio lavori sia successivo alla presentazione della domanda al GSE
- in possesso del titolo abilitativo per la costruzione e l'esercizio, se necessario
- in possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato

Presentazione delle domande di contributo

Le domande sono presentate sul portale del GSE/area clienti

<https://areaclienti.gse.it>

Lo sportello

- aprirà l'8 aprile 2024 (annuncio sito GSE)
- chiuderà il 31 marzo 2025 salvo esaurimento delle risorse pari a 2,2 miliardi di euro



Le comunità energetiche rinnovabili

fasi per la creazione

- Identificare i soggetti potenzialmente membri (stessa cabina primaria);
- Dimensionare e progettare gli impianti di produzione;
- Valutare il potenziale economico per i membri sulla base della configurazione ottimale degli impianti/consumi (dati orari dei consumi incrociati con la produzione)
- Definizione e sottoscrizione del contratto della Comunità energetica con le regole di ripartizione e della sua gestione
- Registrazione della Comunità energetica sul portale del GSE
- Realizzazione dell'impianto/impianti e sua registrazione su GAUDI degli impianti con conseguente rilascio del codice CENSIMP
- Manutenzione ordinaria
- Consuntivazione mensile dei consumi e degli incentivi e loro corresponsione ai membri della comunità





CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Area Metropolitana
Venezia Padova Rovigo Treviso

**Bando regionale 221 (dgrv n. 1568/2023)
per favorire la nascita di
Comunità Energetiche Rinnovabili - CER**

Le comunità energetiche rinnovabili il bando 221 della Regione Veneto

La Regione Veneto, con una dotazione di 1 milione di euro, prevede di concedere agevolazioni a fondo perduto per l'80% delle spese ammissibili riguardanti:

- analisi preliminare di fattibilità della CER;
- spese notarili, legali e camerali per la costituzione della CER;
- spese generali (costi indiretti calcolati in modo forfettario per il 5% sui costi di analisi preliminare e le spese notarili e legali).

Queste spese devono essere sostenute a partire dal 1 gennaio 2022, con un ammontare minimo di € 10.000 fino ad un massimo di € 30.000.

Le comunità energetiche rinnovabili il bando 221 della Regione Veneto

I beneficiari sono le Comunità Energetiche Rinnovabili.

La domanda può essere presentata

- in caso di CER già costituita: da un membro della CER in qualità di “proponente”
- in caso di CER da costituire: da un soggetto che abbia i requisiti per essere parte della CER e che diventi parte della CER al momento della sua costituzione (entro massimo 210 giorni dalla data di concessione del contributo).

Le comunità energetiche rinnovabili

il bando 221 della Regione Veneto

La domanda va presentata per via telematica attraverso il Sistema Informativo Unificato (SIU) della Regione Veneto con apertura il

- **1 febbraio 2024 ore 10.00**

e chiusura il

- **29 febbraio 2024 ore 17.00.**

La procedura valutativa è a sportello, secondo l'ordine cronologico di arrivo della domanda. Per l'ammissibilità deve essere raggiunto il punteggio minimo di 50 punti.



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Area Metropolitana
Venezia Padova Rovigo Treviso

Grazie per l'attenzione